



Introduzione della figura dell'avvocato in Costituzione

A.C. 227, A.C. 694, A.C. 1852

Dossier n° 616 - Schede di lettura
13 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	227	694	1852
Titolo:	Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all'articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale	Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio	Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Pittalis	Dori	Maschio
Numero di articoli:	3	1	1
Date:			
presentazione:	13 ottobre 2022	9 dicembre 2022	8 maggio 2024
assegnazione:	10 dicembre 2024	13 febbraio 2023	7 agosto 2024
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	II	II	II

Premessa

I progetti di legge costituzionale [A.C. 227](#), [A.C. 1852](#) e [A.C. 694](#) mirano ad introdurre all'interno del dettato costituzionale la figura dell'**avvocato** e la **professione forense**. Mentre l'A.C. 227 innova il Titolo IV della Parte II della Costituzione con l'introduzione della nuova Sezione I-*bis*, gli A.C. 1852 e A.C. 694 modificano l'art. 111 Cost. attraverso l'inserimento dei nuovi commi terzo e quarto.

L'A.C. 227, inoltre, modifica l'art. 135 Cost., in materia di **composizione della Corte costituzionale**.

La proposta di legge AC 227

La proposta di legge costituzionale [A.C. 227](#) si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1, primo comma** introduce all'interno del Titolo IV, Parte Seconda della Costituzione la **nuova Sezione I-*bis*, rubricata "Avvocatura"** e dedicata alla disciplina della figura professionale dell'avvocato. In particolare, la nuova Sezione è costituita da due nuovi articoli: l'**articolo 110-*bis*** inerente ai **principi** su cui si fonda e che regolano l'attività dell'avvocatura, e l'**articolo 110-*ter*** concernete le **modalità** attraverso cui deve avvenire l'esercizio dell'attività da parte dell'avvocato. L'**articolo 2, secondo comma**, invece, modifica la rubrica del Titolo IV della Parte II della Costituzione che diventa **"I soggetti della giurisdizione"**

L'**articolo 2** dispone l'**integrazione della composizione della Corte** costituzionale, tramite una modifica dell'art. 135 Cost.

L'**articolo 3**, infine, disciplina l'**entrata in vigore** della proposta di legge costituzionale in esame, stabilendo che il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sezione I-bis "L'Avvocatura"

Come ricordato, l'**articolo 1, comma 1**, della proposta di legge costituzionale AC 227, inserisce nel Titolo IV della Costituzione la nuova **Sezione I-bis**, composta degli articoli 110-bis e 110-ter, denominata "**L'Avvocatura**".

Nel dettaglio, l'**articolo 110-bis Cost.** si articola in 5 commi. Il **primo comma** individua le caratteristiche fondamentali che connotano l'attività dell'avvocatura, definendola come **privata, libera e indipendente**.

L'attività
dell'avvocatura

Tali elementi, posti alla base dell'attività dell'avvocato, sono i medesimi enunciati anche nella legge sull'ordinamento forense ex [L. n. 247 del 2012](#). Infatti, l'art. 2, comma 1 di quest'ultima legge afferma che l'avvocato è un libero professionista che, in **libertà, autonomia e indipendenza**, svolge le attività enunciate nei successivi commi 5 e 6 del medesimo art. 2. Nel dettaglio, la legge **riserva esclusivamente all'avvocato**, fatte salve le eccezioni prescritte dalla legge, le funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (comma 5). Inoltre, sono di competenza degli avvocati, sempre se non diversamente previsto dalla legge, le attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (comma 6).

Pertanto, si ricorda che è in corso di esame alla Camera dei Deputati l'[A.C. 2629](#) che reca una "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense". Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), stabilisce quale principio e criterio direttivo, a cui si dovrà attenere il Governo nell'esercizio della delega, quello di garantire la **libertà e l'indipendenza** dell'avvocato e riconoscere il ruolo fondamentale dell'avvocato nell'assicurare il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. La legge delega indica, inoltre, quali attività professionali debbano essere riservate esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3).

Il **secondo comma** del nuovo articolo 110-bis ricollega la funzione dell'avvocatura al principio fondamentale del **diritto alla difesa**, di cui il patrocinio dell'avvocato è estrinsecazione e manifestazione diretta. Infatti, il predetto comma ribadisce come la **difesa rappresenta una funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario**. In tale contesto il principio del diritto alla difesa, riconosciuto a livello generale dall'articolo 24 Cost., viene declinato dalla disposizione in commento nella sua accezione di **difesa tecnica**, in quanto strettamente collegato all'esercizio dell'attività forense. A tal riguardo, infatti, appare dirimente la diversa scelta lessicale tra l'art. 24 Cost. e il nuovo art. 110-bis Cost.: nel primo caso la difesa è definito quale diritto inviolabile, mentre nella nuova disposizione la difesa è indicata quale funzione essenziale.

Il diritto di difesa
tecnica

Sul punto si ricorda come l'articolo 24, primo comma stabilisce che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi", mentre il secondo comma del medesimo riconosce la difesa come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".

A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha ricompreso il diritto alla difesa ex art. 24 Cost. tra quelli inviolabili dell'uomo, che la stessa Costituzione garantisce all'art. 2 (cfr. **sent. n. 98 del 1965**), nonché tra i principi supremi posti a fondamento del nostro ordinamento, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio (v. **sent. n. 18 del 1982**). A tale proposito, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale **n. 1146 del 1988** ha affermato che i principi supremi dell'ordinamento e i diritti inviolabili dell'uomo non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali, sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall'art. 138 Cost. Con specifico riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la Corte costituzionale ha ripetutamente osservato che fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti ivi riconosciuto, in breve il diritto al giudice; a maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona (**sentenza n. 238 del 2014**). I giudici costituzionali, inoltre, hanno da sempre sottolineato la fondamentale importanza della difesa tecnica. A tal proposito, si deve rilevare come per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l'attività o con l'assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte (v. **sent. 125 del 1979**).

Infatti, il diritto della difesa "deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica" (**sent. n. 46 del 1957**). In questo modo, il diritto di difesa diventa, in primo luogo, **garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico - professionale**. "Il che è quanto dire che quel diritto, di regola, è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non

pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore" (**sent. n. 190 del 1970**). Peraltro, è stato più volte ribadito come l'imprescindibile esigenza, assoluta e inderogabile, della presenza dell'avvocato all'interno del processo risiede nel fatto che il difensore assicura all'assistito "quelle cognizioni tecnico-giuridiche, quell'esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti processuali. In altri termini, il difensore è garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'imputato nella condotta di causa ed è consigliere della sua autodifesa" (**sent. n. 498 del 1989**).

Il **terzo comma** prescrive il principio di **incompatibilità** tra l'attività dell'avvocato e le funzioni di magistrato. La norma esplicita un principio fondamentale che sorregge e regola i procedimenti giudiziari.

Incompatibilità

Appare opportuno osservare che l'art. 18 della L. n. 247 del 2012 prevede le cause di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, tra cui figurano: qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché l'esercizio dell'attività di notaio; l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; l'assunzione di determinati ruoli all'interno di organismi societari; qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

In tale contesto, anche il già richiamato [A.C. 2629](#), recante la delega per la riforma dell'ordinamento forense, annovera tra i principi e i criteri direttivi anche quelli riguardanti le cause di incompatibilità con la professione forense (cfr. art. 2, comma 1, lett. p).

Il **quarto comma**, attraverso l'istituto della **riserva di legge**, affida alla legge il compito di **assicurare alle parti una difesa adeguata**. La norma precisa, inoltre, che sempre mediante legge devono essere definite le modalità attraverso cui le istituzioni dell'avvocatura sono tenute a **garantire la difesa dei non abbienti a carico dello Stato**.

La difesa adeguata

Anche in questo caso è evidente il collegamento con l'art. 24 cost., il quale al terzo comma dispone che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

Si ricorda che l'art. 3, comma 1 della L. n. 247 del 2012 dispone che l'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di **assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti**.

L'istituto del **gratuito patrocinio** trova la sua disciplina all'interno della Parte III del [d.P.R. n. 115 del 2002](#) (T.U. spese di giustizia). In particolare, l'art. 74 dispone che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria (comma 1). Si precisa, inoltre, che è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L'art. 76, invece, individua le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, tra cui rileva la titolarità di un reddito inferiore alle soglie stabilite dalla medesima norma. Il comma 4-ter dell'art. 76 prevede alcune ipotesi in cui si deroga al predetto requisito reddituale, in cui si consente di accedere al gratuito patrocinio, a prescindere dalla capacità economica posseduta.

Il **quinto comma** del nuovo art. 110-bis Cost., infine, regola il **ruolo dell'avvocato all'interno dell'amministrazione della giustizia**. Nello specifico, si prevede che l'avvocatura concorre, con propri rappresentanti, all'amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni.

L'amministrazione della giustizia

L'**articolo 110-ter Cost.**, come sopra accennato, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi l'attività forense.

L'attività forense

A tal riguardo, il **primo comma** consente **solo agli iscritti** negli appositi **albi professionali** di esercitare la funzione di avvocato, mentre il **secondo comma** devolve alla legge il compito di individuare le modalità di accesso e le condizioni di permanenza nei suddetti albi.

Sul punto si deve osservare che l'art. 2, comma 3 della L. n. 247 del 2012 prescrive che **l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato**. A tali albi possono essere iscritti coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano superato l'esame di Stato volto a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense. La norma, poi, individua una serie di categorie di soggetti che possono iscriversi all'albo circondariale in presenza di requisiti diversi (ad esempio i magistrati che abbiano cessato di svolgere le proprie funzioni e che, per un determinato arco temporale, possono esercitare la

professione di avvocato in circondari diversi da quelli in cui hanno svolto le funzioni di magistrato; i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche).

Il successivo comma 7 dell'art. 2 consente l'**uso del titolo di avvocato** esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

La disciplina puntuale degli albi ed elenchi professionali degli avvocati è contenuta all'interno del Titolo II della predetta L. n. 247 del 2012. In particolare, l'art. 15, comma 1 dispone che presso ciascun consiglio dell'ordine sono tenuti ed aggiornati i singoli albi professionali concernenti l'avvocatura (tra cui figurano: l'albo ordinario degli esercenti la libera professione, gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti, l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, etc.). Il comma 2, inoltre, stabilisce che la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. Tale regolamento è contenuto nel [Decreto 16 agosto 2016, n. 178 del Ministro della giustizia](#). Il successivo art. 17 regola le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo. Tra i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione si annoverano: l'essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadino di un Paese extra UE alle condizioni individuate dalla medesima norma; l'avere superato l'esame di abilitazione; l'avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; godere del pieno esercizio dei diritti civili; non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità dettate dall'art. 18 (v. *supra*); non essere sottoposto a pene detentive o soggetto a misure cautelari ovvero non aver riportato condanne per una serie determinata di reati.

Anche l'[A.C. 2629](#) che, come detto, reca la "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense" contiene i principi e i criteri direttivi volti a orientare il Governo nel regolare gli aspetti concernenti gli albi professionali dell'avvocatura. Nel dettaglio, l'art. 2, comma 1, lett. o), del suddetto provvedimento detta i principi in materia di "istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri".

Il terzo ed ultimo comma dell'articolo 110-ter detta prescrizioni nei confronti del **Consiglio nazionale forense**, il quale è definito come **organo giurisdizionale in materia disciplinare**. In particolare, la norma affida alla legge il compito di disciplinare gli aspetti concernenti la composizione e l'elezione di tale organo. Inoltre, si precisa che contro le decisioni emesse dal CNF è ammesso **ricorso per Cassazione**.

La competenza disciplinare del CNF

Il Consiglio nazionale forense (CNF), insieme ai singoli ordini circondariali, costituiscono l'ordine forense (cfr. art. 24, comma 2 L. n. 247 del 2012). Il CNF è definito quale ente pubblico non economico a carattere associativo, istituito al fine di assicurare il rispetto dei principi stabiliti dalla legge sull'ordinamento forense e le regole deontologiche, nonché per garantire la tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Il CNF (come anche i singoli ordini) è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge. Inoltre, è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia (cfr. art. 24, comma 3). Ciò premesso, la disciplina puntuale del CNF è contenuta nel Capo III, Titolo III della L. n. 247 del 2012. A tal proposito, l'art. 34 detta le prescrizioni in materia di durata e composizione, prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi (comma 1). L'art. 35 stabilisce i compiti e le prerogative del CNF, tra le quali si annoverano: la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; l'esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti dei propri iscritti (v. *infra* art. 36); l'adozione dei regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali; l'adozione del codice deontologico; la promozione delle attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali; l'espressione, su richiesta del Ministro della giustizia, di pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; etc.

Come anticipato il successivo **art. 36** regola la **funzione giurisdizionale** affidata al Consiglio nazionale forense. Tale norma prevede che il CNF si pronuncia sui reclami avverso i **provvedimenti disciplinari** nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; si pronuncia, altresì, sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare (comma 1).

Si chiarisce, inoltre, che le udienze del CNF sono pubbliche. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (comma 2). Contro il provvedimento emesso dal CNF, gli interessati e il PM possono proporre **ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione**, entro 30 giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (comma 6).

Vedere se mettere art. 111 Cost. su ricorso per Cassazione.

Con riferimento sempre all'[A.C. 2629](#), tale provvedimento dispone principi e criteri direttivi in favore del Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense anche per quel che concerne il

CNF. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. r) concerne i criteri riguardanti la natura giuridica del CNF, mentre l'art. individua i principi per la riorganizzazione complessiva del CNF, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale.

L'**articolo 1, comma 2**, modifica la **rubrica del Titolo IV Parte seconda della Costituzione**, tenendo conto delle innovazioni apportate con la nuova Sezione I-bis "Avvocatura". Nel dettaglio, l'attuale rubrica del predetto Titolo IV - "La magistratura" viene sostituita con **"I soggetti della giurisdizione"**. Il nuovo Titolo IV

L'integrazione della composizione della Corte costituzionale

L'**articolo 2** dell'AC 227 sostituisce il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, inerente alla **composizione della Corte costituzionale**.

In particolare, fermo restando il numero di quindici componenti della Corte, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, si prevede, con riferimento al restante terzo, che **quattro giudici siano nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative e uno dal Consiglio nazionale forense**.

La composizione della Corte costituzionale e il dibattito in Assemblea Costituente

L'articolo 135 della Costituzione, integralmente sostituito dalla legge costituzionale n. 2 del 1967 e successivamente modificato, nell'ultimo comma, dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, prevede che la Corte sia composta di **quindici giudici**, nominati per **un terzo dal Presidente della Repubblica**, per **un terzo dal Parlamento in seduta comune** e per **un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative**.

I giudici, che rimangono in carica per nove anni, sono scelti tra:

- **magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori** ordinaria ed amministrative;
- **professori ordinari di università in materie giuridiche**;
- **avvocati dopo venti anni di esercizio**.

Ciò posto, gli articoli da 1 a 14 della legge n. 87 del 1953 recano la disciplina di dettaglio sul procedimento di nomina, lo statuto dei giudici e l'organizzazione interna dell'organo.

Per quanto concerne la **nomina dei cinque giudici da parte delle supreme magistrature**, si ripartiscono i **cinque seggi tra tre collegi distinti: tre giudici** eletti da un collegio composto dal Presidente della **Corte di cassazione** (che lo presiede), dal Procuratore generale, dai presidenti di sezione, dagli avvocati generali, dai consiglieri e dai sostituti procuratori generali della Cassazione; **un giudice** eletto da un collegio composto dal Presidente del **Consiglio di Stato** (che lo presiede), dai presidenti di sezione e dai consiglieri del Consiglio di Stato; **un giudice** eletto da un collegio composto dal Presidente della **Corte dei conti** (che lo presiede), dai presidenti di sezione, dai consiglieri, dal Procuratore generale e dai viceprocuratori generali della Corte dei conti. In ciascun collegio, sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta, si procede a ballottaggio tra i candidati in numero doppio rispetto ai giudici da eleggere che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità, è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere e al Presidente della Repubblica.

I **cinque giudici di nomina presidenziale** sono nominati con **decreto del Presidente della Repubblica**, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I **cinque giudici di nomina parlamentare** sono eletti dal **Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti** dell'Assemblea nei primi tre scrutini; **dal quarto scrutinio** in poi è sufficiente la **maggioranza dei tre quinti** dei componenti. I *quorum* qualificati sono funzionali a garantire che la nomina parlamentare non rifletta la sola maggioranza di governo, promuovendo l'elezione di personalità condivise.

Tutto ciò premesso, si ricorda che l'articolo 127 del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione per la Costituzione (c.d. Commissione dei 75) prevedeva che la Corte fosse composta per metà di magistrati, **per un quarto di avvocati** e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni, **nominati dall'Assemblea Nazionale**, ovvero l'Assemblea che riuniva i componenti di entrambe le Camere. Sempre secondo il progetto licenziato dalla Commissione dei 75 per l'Assemblea Costituente, con riferimento alle categorie dei magistrati, degli avvocati e dei docenti di diritto, la nomina avrebbe dovuto avere luogo su **designazione**, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria e amministrative, del **Consiglio superiore forense** (organo analogo, all'epoca, all'attuale Consiglio nazionale forense) e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle università.

La discussione in sede di Assemblea Costituente del citato articolo 135 ha avuto inizio nella [seduta del 28 novembre 1947](#) e lo stesso è stato approvato nella [seduta del 2 dicembre 1947](#).

Le proposte di legge AC 1852 e AC 694

L'**A.C. 1852** ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela della libertà, autonomia e indipendenza del suo esercizio") e l'**A.C. 694** ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio") presentano una formulazione analoga e mirano ad introdurre in Costituzione la figura dell'avvocato e della professione forense mediante la modifica dell'articolo 111 Cost.

Entrambi i progetti di legge costituzionale inseriscono all'interno dell'articolo 111 Cost. i **nuovi commi terzo e quarto**.

Nello specifico, il **nuovo terzo comma dell'art. 111 Cost.** prevede l'**assistenza tecnica** delle parti nel **processo**, da parte di uno o più difensori. Si prevede che, nel compiere la propria attività difensiva, l'avvocato cura l'interesse della parte patrocinata, garantendo **l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa**. Oltre ad assicurare la necessità della difesa tecnica, la norma dispone che, nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile **stare in giudizio anche in assenza del difensore**, a condizione, tuttavia, che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'ordinamento prevede alcuni casi in cui la parte può stare in giudizio senza essere necessariamente assistita da un difensore. Si tratta, tuttavia, di ipotesi residuali in cui l'assenza dell'avvocato non rischia di pregiudicare i diritti della parte. A tal proposito, viene in rilievo l'art. 82 del codice di procedura civile, che, al primo comma, stabilisce che dinanzi al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Il secondo comma chiarisce che negli altri casi le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Tuttavia, si precisa che nelle controversie davanti al giudice di pace, quest'ultimo, in considerazione della natura e dell'entità della causa, può, con proprio decreto, autorizzare la parte a stare in giudizio di persona.

Invece, nelle cause che si svolgono davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; mentre davanti alla Corte di cassazione è necessario il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Altri casi in cui è possibile per la parte stare in giudizio personalmente sono: nei giudizi tributari per le controversie di valore fino a 3.000 euro (cfr. art. 12, comma 2 D.lgs. n. 546 del 1992); l'opposizione alla convalida di sfratto da parte del conduttore (art. 660, sesto comma c.p.c.).

Il nuovo **quarto comma dell'art. 111 Cost.**, invece, individua i principi che sono posti a fondamento della professione forense. In particolare, l'attività dell'avvocato deve essere svolta in posizione di **libertà, autonomia ed indipendenza** (per maggior approfondimento v. *supra sub A.C. 227*).

Si ricorda che l'**art. 111 Cost.**, come riformato dalla L. cost. n. 2 del 1999, prevede norme e principi in materia giurisdizionale. In particolare, il primo comma stabilisce che la giurisdizione è attuata mediante il principio del cd. giusto processo, che trova la sua regolamentazione puntuale all'interno della legge. Il secondo comma, poi, precisa una serie di principi strettamente connessi al giusto

processo e che devono sorreggere ogni processo. Nel dettaglio, ogni giudizio deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, le quali devono trovarsi in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Altro principio basilare e riconosciuto dalla presente disposizione è quello della ragionevole durata del processo, che viene regolata dalla legge.

I commi dal terzo al quinto si riferiscono espressamente al processo penale. In particolare, il terzo comma detta principi in materia di difesa della persona accusata di un reato, prevedendo che la stessa debba essere tempestivamente informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, abbia il tempo e le condizioni necessari per preparare la propria difesa, possa far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, nonché interrogare persone a sua difesa, possa far acquisire a processo ogni mezzo di prova a suo favore e sia assistita da un interprete quando necessario. Il quarto comma prescrive il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, mentre il quinto comma stabilisce che si può derogare al predetto principio nei casi previsti dalla legge per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Il sesto comma dell'art. 111 Cost. si rivolge ad ogni procedimento giudiziario, disponendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Il settimo comma consente la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, avverso a tutte le sentenze, nonché contro i provvedimenti limitativi della libertà personale. A quest'ultime previsioni si può derogare esclusivamente per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Infine, l'art. 111, ottavo comma Cost. dispone che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Analoghi progetti di riforma nella XVIII legislatura

Si ricorda che nel corso della **XVIII° legislatura** sono stati presentati alcuni progetti di legge costituzionali finalizzati all'introduzione della figura dell'avvocato e della professione forense all'interno della Costituzione.

Nel dettaglio, l'[A.C. 1719](#), a prima firma dell'On. Bartolozzi e presentato alla Camera dei Deputati in data 29 marzo 2019, si proponeva, al pari di quanto previsto dall'A.C. 227 esaminato in questa sede, di introdurre all'interno della Costituzione i nuovi articoli 110-*bis* e 110-*ter*, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e di modificare l'135, in materia di composizione della Corte costituzionale. Peraltro, i due provvedimenti risultano essere analoghi sia da un punto di vista contenutistico che lessicale.

L'[A.C. 2396](#), a prima firma dell'On. Verini e presentato alla Camera dei Deputati in data 20 febbraio 2020, era volto ad introdurre la figura dell'avvocato in Costituzione mediante la modifica dell'art. 111 Cost. In proposito, veniva innovato il secondo comma dell'art. 111 Cost., attraverso l'aggiunta di un ultimo periodo, che stabiliva che, salvo i casi previsti dalla legge, le parti sono assistite nel processo da uno o più avvocati che esercitano l'attività professionale in condizioni di libertà e indipendenza, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Anche l'[A.S. 1199](#), a prima firma dell'On. Patuanelli e presentato al Senato in data 4 aprile 2019, si proponeva di introdurre la tutela costituzionale della professione forense mediante la modifica dell'art. 111 Cost. Il predetto provvedimento, tuttavia, aggiungeva i nuovi commi terzo e quarto all'interno dell'art. 111 Cost., e dal punto di vista contenutistico e lessicale risultava analogo all'A.C. 1852 e all'A.C. 694, esaminati in questa sede.